

REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - MARTEDÌ 30 DICEMBRE
2003 - N. 57

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : [Michele Arcadipane](#) - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 2003, n. 21.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

Art. 7.

Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le previsioni contemplate dall'articolo 3, comma 7 e dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è inserito il seguente comma:

"1 bis. Le prestazioni di assistenza farmaceutica sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le modalità di seguito stabilite:

a) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, inferiore a 12.000 euro, l'acquisizione dei medicinali resta a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale;

b) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, superiore a quanto sopra determinato e fino a 36.000 euro, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di 1,50 euro;

c) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, superiore a 36.000 euro, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di 2,00 euro;

d) per i soggetti affetti dalle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) (malattie croniche o invalidanti) e lettera b) (malattie rare) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, si conferma l'attuale corresponsione di una quota ticket per confezione nella misura di 0,50 euro;

e) sono esenti totalmente dalla corresponsione di una quota ticket per confezione:

1) invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie;

2) invalidi civili al 100 per cento;

3) grandi invalidi per servizio;

4) grandi invalidi del lavoro;

5) orfani e vedove di guerra e delle missioni militari di pace all'estero;

6) orfani e vedove di vittime della mafia;

7) orfani e vedove di vittime di missioni di volontariato all'estero;

8) i donatori di sangue;

f) gli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie sono, altresì, esenti, ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, dal pagamento dei farmaci di classe C."

3. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche, è prevista, a carico dei cittadini non esenti, la partecipazione al costo delle prestazioni da parte degli assistiti secondo il criterio di esenzione per reddito di nucleo familiare:

a) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, inferiore a 12.000 euro, le prestazioni sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

b) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, fino a 36.000 euro, va corrisposta una quota ticket sino a 36,15 euro e un ticket per ogni ricetta di 2 euro;

c) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, superiore a 36.000 euro, oltre ai ticket di cui al punto precedente, va corrisposto un ulteriore pagamento pari al 10 per cento della differenza tra la somma totale delle tariffe riferite alle prestazioni inserite in ricetta e la predetta quota di 36,15 euro.

4. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca, con esclusione dei percorsi riabilitativi della fisiokinesiterapia.

5. Per i farmaci, comprese le specialità medicinali il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, aventi il

prezzo di riferimento più basso, è esclusa la partecipazione al costo delle prestazioni.

6. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è abrogato.

7. Al fine di raggiungere l'autosufficienza regionale del sangue ed emoderivati, in particolare per sopperire alla carenza dei periodi critici estivi ed invernali, l'Assessorato regionale della sanità, in coordinamento con i rappresentanti delle associazioni e/o federazioni più rappresentative operanti in Sicilia, è autorizzato a promuovere campagne annuali regionali di informazione e promozione per la donazione del sangue, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 10.2.1.3.2, capitolo 413716.